

**RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA PER SERVIZI DI MENSA
PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 41 DEL 6 APRILE 2012**

QUESITO N. 6

DOMANDA:

Il punto III.2.2 del bando di gara, dispone che

*“in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, ..omissis.. i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria richiesti dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, ..omissis.., **in corrispondenza della percentuale di partecipazione interna al raggruppamento temporaneo di imprese, ..omissis... e alla percentuale di prestazione che ciascuna impresa ha dichiarato di eseguire”***

Pertanto, ai fini della formazione del RTI, ogni singola impresa deve avere nel raggruppamento una partecipazione percentuale che, in termini di capacità **referita al lotto per il quale si partecipa**, soddisfi per **pari quota i requisiti** richiesti dal bando. Quindi, per esempio, un'impresa che nel *raggruppamento partecipa per il 30% deve soddisfare per pari percentuale i requisiti* richiesti dal Bando.

Orbene, se tale interpretazione è corretta, chiediamo di chiarire se i requisiti vadano considerati **in senso assoluto** (l'azienda in assoluto con maggiori requisiti tecnico – economico – finanziario deve essere necessariamente capogruppo) **o relativo** rispetto al lotto/i per il quale/i si partecipa (l'azienda nominata capogruppo può anche non essere la più grande in senso assoluto all'interno del proprio raggruppamento, ma, avendone i requisiti, percentualmente pari o superiori alla quota stabilita per la capogruppo, partecipa e svolge la propria prestazione in maniera maggioritaria rispetto alle altre).

RISPOSTA:

Si precisa che il bando di gara prevede che l'azienda capogruppo debba possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria così come disposto dall'articolo 275 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il requisito economico finanziario dovrà essere riferito al valore base annuo del lotto/i per i quali si intende partecipare.

QUESITO N. 7

DOMANDA:

Con riferimento alla procedura in oggetto, e nello specifico al requisito di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del Bando di gara, chiediamo conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito ivi indicato, il triennio da tenere in considerazione sia il 2008-2009-2010, ovvero quello riferito agli ultimi tre Bilanci d'esercizio approvati e depositati, (poiché non sono ancora scaduti i termini di legge entro cui depositare il Bilancio annuale d'Esercizio relativo all'anno 2011) e che pertanto, tale ultimo dato, risulterebbe provvisorio.

RISPOSTA:

Si precisa che il triennio da tenere in considerazione al fine della dimostrazione della capacità economico finanziaria si riferisce agli anni 2009 – 2010 – 2011.